



## **MALATTIA DEL CORSISTA**

Nel caso della malattia del corsista vanno distinte le ipotesi di attività che prevedono di dover uscire di casa (attività in presenza) e quelle che non prevedono di dover uscire di casa (online).

Nel primo caso il limite è dato dal divieto insito in sé nello stato di malattia riconosciuta dal datore di lavoro e concessa dal medico e valgono, come per tutte le altre attività, le fasce orarie di reperibilità, nonché l'obbligo di isolamento, ove previsto, come nel caso del Covid.

Nel secondo caso, ovvero nel caso di attività svolte a distanza, non sono previste incompatibilità tassative ed espresse dal punto di vista del corso almeno per la parte delle lezioni, anche se lo stato di malattia deve essere tale da consentire lo svolgimento delle attività formative.

Si sottolinea però che è una situazione che esula dalle competenze e dai doveri di controllo dell'ente che eroga il corso, cioè l'Università, ma che riguarda il rapporto di lavoro, il proprio datore di lavoro e la normativa che disciplina l'istituto giuridico a tutela della malattia.